

Pubblicato il 09/12/2016

N. 02047/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05122/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5122 del 2016, proposto da:

Tania Fragomeni, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo
C.F. DNGPQL70P19H703K, con domicilio eletto presso Bartolo Giuseppe
Senatore in Napoli, via Toledo N. 205;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.Napoli, domiciliata in
Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Antonella Agresti, Rosvelia Ragone non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del Decreto n. 13405 del 14.9.2016, a firma del Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I.U.R., pubblicato, in
pari data, sul sito internet dell'U.S.R. (www.campania.istruzione.it), con il

quale, ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del bando di cui al Decreto del M.I.U.R. n. 106 del 23.2.2016, è stata approvata l'allegata graduatoria di merito del concorso pubblico a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la regione Campania, relativa all'ambito disciplinare AD05, classi di concorso AB24 "Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese)" e AB25 "Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese)", nella quale la ricorrente risulta classificata nella posizione n. 194; b) della graduatoria di merito, allegata al predetto Decreto n. 13405 del 14.9.2016, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I.U.R., relativa al concorso pubblico a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la regione Campania, pertinente all'ambito disciplinare AD05, classi di concorso AB24 "Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese)" e AB25 "Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese)", nella quale la ricorrente risulta classificata nella posizione n. 194; c) del verbale della Commissione Giudicatrice con il quale è stata formulata la proposta di graduatoria generale di merito relativa all'ambito disciplinare AD05, classi di concorso AB24 e AB25, in conformità a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del citato bando di concorso, non conosciuto; d) del verbale della Commissione Giudicatrice relativo alla seduta nel corso della quale sono stati valutati i titoli presentati dalla dott.ssa Tania Fragomeni, non conosciuto; e) ove e per quanto di ragione, dei verbali della Commissione Giudicatrice relativi alle sedute nel corso delle quali sono stati valutati i titoli presentati dagli altri candidati, non conosciuti; f) ove e per quanto di ragione, del verbale della Commissione Giudicatrice, con il quale sono stati eventualmente fissati ulteriori criteri e parametri per la valutazione dei titoli rispetto a quanto già stabilito nel bando di concorso, non conosciuto; g) ove e per quanto di

ragione, del Decreto prot. AOODRCA 6867 del 10.5.2016 e successivi atti modificativi, con i quali l'U.S.R. per la Campania ha proceduto alla costituzione ed alla successiva surroga/integrazione di alcuni componenti della Commissione Giudicatrice del concorso dell'ambito disciplinare AD05;

h) ove e per quanto di ragione, dell'avviso del 12.7.2016, a firma del Dirigente responsabile della Direzione Generale dell'U.S.R. per la Campania, avente ad oggetto "Consegna titoli valutabili", con il quale i candidati sono stati invitati "a presentarsi alla data di convocazione della prova orale con gli eventuali "titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione" che, in caso di superamento della prova orale, potranno essere consegnati alla Commissione giudicatrice";

i) ove e per quanto di ragione, delle note inviate a mezzo e-mail il 5.8.2016 e l'8.8.2016, a firma del Dirigente responsabile della Direzione Generale dell'U.S.R. per la Campania, con le quali la dott.ssa Tania Fragomeni è stata invitata "a presentarsi alla data di convocazione della prova orale con gli eventuali "titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione" che, in caso di superamento della prova orale, potranno essere consegnati alla Commissione giudicatrice";

l) ove e per quanto di ragione, della nota inviata a mezzo e-mail il 10.10.2016, a firma del Dirigente responsabile della Direzione Generale dell'U.S.R. per la Campania, con la quale è stato comunicato alla ricorrente che, per la procedura concorsuale di che trattasi, ha riportato il voto complessivo di 69,1 punti; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori 2 punti per i titoli dichiarati e presentati ai sensi del punto B.5.7 della tabella A allegata al D.M. 23.2.2016, n. 94, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 8 del suindicato bando di concorso, e, di conseguenza, all'ottenimento di 11,1 punti (anziché 9,1) per la valutazione dei titoli e di 71,1 punti complessivi (anziché 69,1) per il punteggio finale e, per l'effetto, del diritto della predetta ad occupare la posizione n. 177 (anziché la n. 194) nella

graduatoria generale di merito relativa all'ambito disciplinare AD05, classi di concorso AB24 e AB25;

nonché per la condanna delle Pubbliche Amministrazioni resistenti a provvedere, per quanto di competenza, entro il termine stabilito da Codesto Ecc.mo T.A.R., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e, nella specie, ad emettere il provvedimento di correzione del punteggio relativo ai titoli e del punteggio finale e, per l'effetto, a rettificare la suddetta graduatoria di merito, in ossequio alle menzionate disposizioni della "lex specialis" e della disciplina di settore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, ad un sommario esame, l'istanza cautelare appare fondata sotto il profilo del *fumus boni iuris*;

che, pertanto, la predetta istanza cautelare possa essere accolta nel senso di ordinare all'Amministrazione resistente il riesame della posizione della ricorrente alla luce dei motivi di ricorso, ed in particolare sul perché il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sia stato determinato in punti 9,1 anziché in punti 11,1 come preteso dalla ricorrente;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che la notifica, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal

quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 24 maggio 2017, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

Accoglie e per l'effetto:

- a) sospende gli atti impugnati, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24.05.2017.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO